



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 22 marzo 2017 n.3

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 8 della Legge Qualificata 15 dicembre 2015 n.184;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 13 marzo 2017;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DI STATO

TITOLO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1

(Finalità del Regolamento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, il presente regolamento disciplina le riunioni ed il funzionamento del Congresso di Stato nonché le procedure per la formazione, l'approvazione e l'esecuzione degli atti di relativa competenza.

TITOLO II RIUNIONI DEL CONGRESSO DI STATO

Art. 2

(Sedute del Congresso di Stato)

1. Le sedute del Congresso di Stato si svolgono di norma in una sala del Palazzo Pubblico, su convocazione della Reggenza. E' ammessa la convocazione delle sedute del Congresso di Stato da parte di uno solo dei Capitani Reggenti in caso di assenza o impedimento dell'altro.

2. L'ordine del giorno è fissato dai Capitani Reggenti sulla base delle proposte dei Segretari di Stato.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà dei membri del Congresso di Stato; la seduta si considera deserta qualora, trascorsi trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, non è presente nella sala della riunione il numero legale.

4. Il coordinamento dei lavori delle sedute del Congresso di Stato compete ai Capitani Reggenti; in caso di assenza o impedimento di uno dei due Capitani Reggenti, è ammesso il coordinamento della seduta da parte di uno solo.
5. Le sedute del Congresso di Stato sono aperte e chiuse dai Capitani Reggenti.
6. In apertura di seduta, il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà conto delle delibere adottate e di quelle ritirate nella seduta precedente, ai sensi del presente regolamento. Il Congresso di Stato concorda le modalità con cui adempiere a tale compito nel modo più confacente all'organizzazione dei lavori, essendo ammessa anche la predisposizione di apposito elenco, con cadenza almeno mensile, da trasmettere ai membri di Governo in modo tale da consentire loro eventuali osservazioni.

Art. 3

(Modalità di convocazione)

1. Il Congresso di Stato si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
2. In seduta ordinaria il Congresso di Stato si riunisce una volta a settimana, normalmente il lunedì. Le riunioni del Congresso di Stato sono convocate a cura dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato con apposito avviso di convocazione, in cui sono indicati giorno, ora e luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. L'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri del Congresso di Stato – presso le rispettive sedi – di norma il venerdì o entro il giorno precedente la riunione.
3. I Capitani Reggenti possono disporre la convocazione straordinaria del Congresso di Stato per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedano una trattazione specifica o per esigenze della Reggenza o del Congresso di Stato.
4. Per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita i Capitani Reggenti possono convocare un Congresso di Stato d'urgenza (*ad horas*), anche senza avviso di convocazione.

Art. 4

(Assenza del Segretario di Stato relatore o proponente)

1. In caso di assenza del membro del Congresso di Stato proponente o relatore, l'esame delle proposte o degli argomenti di relativa pertinenza può essere rinviato, salva la preventiva delega ad altro Segretario di Stato affinché riferisca in sua vece.

Art. 5

(Astensione dalla partecipazione alla seduta)

1. I Segretari di Stato sono tenuti ad assentarsi qualora vengano posti in discussione argomenti in relazione ai quali abbiano un interesse personale e diretto o che riguardino il coniuge, parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 6

(Partecipazione di membri esterni)

1. Possono essere invitati alle sedute del Congresso di Stato Dirigenti o Funzionari dell'Amministrazione Pubblica, nonché consulenti e/o professionisti esterni all'Amministrazione per coadiuvare i Segretari di Stato e per fornire chiarimenti in merito a particolari questioni.

Art. 7
(Verbale delle sedute)

1. Di ogni seduta del Congresso di Stato viene redatto il relativo processo verbale seduta stante.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che di norma cura la redazione del verbale delle sedute.
3. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni è sostituito, in caso di assenza o temporaneo impedimento, da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.
4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, su conforme parere del Congresso di Stato, può incaricare un funzionario di redigere il verbale della seduta.
5. Nel processo verbale sono indicati: la data, l'orario di inizio e conclusione della seduta; le presenze e le assenze; gli argomenti esaminati dal Congresso di Stato; un succinto resoconto delle decisioni e comunicazioni e l'indicazione dei soggetti eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 6. Ad inizio di ogni legislatura il Congresso di Stato decide se optare per una formulazione più esaustiva o sintetica.
6. Il verbale può essere scritto a mano o con sistema informatico; in questo secondo caso, il verbale deve essere stampato su supporto cartaceo, i cui fogli devono essere numerati e firmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e raccolti in apposito registro.

Art. 8
(Richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno)

1. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono normalmente segnalati dai Segretari di Stato in una seduta precedente, tuttavia è possibile richiedere, anche successivamente, l'iscrizione di apposito comma ai Capitani Reggenti o al Segretario di Stato per gli Affari Interni.
2. La documentazione relativa alle proposte di argomenti di cui è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, è depositata dalle Segreterie di Stato competenti presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, entro il giorno precedente l'invio dell'avviso di convocazione.

Art. 9
(Conservazione e pubblicazione del verbale delle sedute)

1. I verbali delle sedute del Congresso di Stato di cui all'articolo 7 sono custoditi dal Segretario di Stato per gli Affari Interni per il mandato in corso e, al termine dell'incarico, dallo stesso consegnato al Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato che ne cura la custodia e, su circostanziata richiesta dell'Autorità Giudiziaria, procede al rilascio di copia autentica previa comunicazione al Congresso di Stato.
2. I verbali del Congresso di Stato sono atti riservati. Possono prenderne visione presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, in ogni momento, i Capitani Reggenti in carica ed i Membri del Congresso di Stato in carica.
3. Possono altresì prenderne visione, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni, i soggetti esterni al Congresso di Stato, intervenuti ai sensi dell'articolo 6, limitatamente ai punti dell'ordine del giorno della seduta a cui il singolo verbale si riferisce e per i quali si è avuta la loro presenza.
4. Gli ex Reggenti e gli ex Segretari di Stato possono in ogni momento prendere visione dei verbali delle sedute che hanno avuto luogo nel corso del loro mandato presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, previa formale richiesta al Dirigente della stessa.
5. Il Congresso di Stato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del verbale, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno.

TITOLO III

DELIBERE E ATTI NORMATIVI

Art. 10

(Contenuto della delibera)

1. La delibera, tenuto conto della natura ed oggetto, deve contenere nel preambolo l'indicazione delle norme in attuazione delle quali è emanata e delle altre norme che riguardano l'oggetto, nonché le indicazioni delle circostanze di fatto rilevanti per l'emanazione.
2. Quando un provvedimento è emanato in seguito ad un procedimento, il preambolo deve contenere il riferimento a tutti gli atti intermedi.
3. Per ragioni pratiche e di economia nella gestione, la delibera è bene non contenga nel testo dati tecnici o di regolamentazione tecnica, che preferibilmente dovranno essere contenuti in documento allegato.

Art. 11

(Proposta di delibera e carteggio a corredo)

1. La Segreteria di Stato proponente invia all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato la proposta di delibera unitamente al carteggio eventualmente a corredo (citato nel preambolo della delibera ed introdotto con la formula "visto", "posto agli atti" o "allegato") attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico di cui al Decreto Delegato 8 luglio 2013 n. 81 e al Regolamento 30 dicembre 2013 n. 9. Qualora il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico risulti momentaneamente inattivo, o su richiesta dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, la proposta di delibera unitamente al carteggio può essere anticipata tramite la posta elettronica.
2. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato è tenuta alla conservazione in formato elettronico del carteggio completo relativo ad ogni proposta di delibera pervenuta.
3. Qualora la proposta di delibera manchi del carteggio a corredo, la Segreteria di Stato è tenuta alla trasmissione all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato almeno il giorno prima della seduta.
4. Con la trasmissione della documentazione, la Segreteria di Stato proponente deve precisare se i documenti citati in delibera debbano essere "posti agli atti" (nel caso in cui non facciano parte integrante della delibera) oppure "allegati" (nel caso in cui facciano parte integrante della delibera).

Art. 12

(Allegati alla delibera)

1. Qualora la delibera presenti allegati, essi ne costituiscono parte integrante e, in quanto tali, devono essere perfettamente leggibili e contraddistinti con una lettera maiuscola dell'alfabeto italiano.
2. Gli allegati devono essere richiamati nel testo della delibera, che deve altresì indicare gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.
3. Non è richiesta l'allegazione di atti e documenti che, pur essendo relativi alla fase istruttoria della medesima, non ne integrino la deliberazione. Tali documenti, posti agli atti, devono essere comunque conservati presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

Art. 13

(Delibera fuori ordine del giorno)

1. La proposta di delibera da adottare deve risultare nell'elenco allegato alla convocazione.
2. La presentazione di delibera fuori ordine del giorno è ammessa in casi straordinari ed urgenti, riconosciuti come tali dal Congresso di Stato.

3. Il testo della proposta di delibera e la relativa documentazione vengono depositati nel corso della seduta, così come il testo modificato rispetto a quello presentato ed allegato all'ordine del giorno.
4. Il verbalizzante annota l'adozione di tale delibera nell'elenco dell'ordine del giorno della Segreteria di Stato proponente.
5. La delibera adottata fuori elenco è inviata all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato con le modalità previste per le delibere iscritte all'ordine del giorno.

Art. 14
(Delibere riservate)

1. Il Congresso di Stato può dichiarare riservata una delibera, sulla base di una valutazione discrezionale; ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 184/2005 possono essere dichiarate riservate le delibere in materia di sicurezza dello Stato e di relazioni internazionali.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Congresso di Stato deve espressamente dichiarare la riservatezza con la dicitura "delibera riservata ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 184/2005".
3. Le delibere espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato sono conservate in apposita raccolta tenuta presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, a cura del Dirigente dello stesso e possono essere consultate esclusivamente dalla Reggenza e dai Segretari di Stato in carica che sono tenuti al riserbo.

Art. 15
(Ritiro delibere)

1. Ciascuna Segreteria di Stato può ritirare le delibere di propria competenza adottate dal Congresso di Stato, prima della loro sottoscrizione, tramite comunicazione scritta e motivata indirizzata all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

Art. 16
(Progetti di Legge)

1. I progetti di legge sono predisposti dalle Segreterie di Stato competenti e sono sottoposti dai Segretari di Stato al Congresso di Stato che, con delibera, delega il Segretario di Stato relatore a procedere agli adempimenti conseguenti. Il testo del progetto di legge e della relativa relazione vengono posti agli atti della seduta.
2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata n. 2 del 25 novembre 2014, il Segretario di Stato proponente deve predisporre ed inoltrare relazione illustrativa che specifichi gli scopi ed i contenuti del progetto di legge all'Ufficio Segreteria Istituzionale.
3. Il Congresso di Stato può ratificare l'avvenuto deposito di un progetto di legge già avviato all'iter consiliare per motivi d'urgenza e approvare lo stesso progetto anche in seduta successiva alla data del suo deposito presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Art. 17
(Decreti Delegati e Decreti - Legge)

1. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei decreti delegati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Legge Qualificata n. 184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, la legge delega di riferimento o la fonte normativa dell'attribuzione.
2. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei decreti - legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Qualificata n. 184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione.

3. I testi dei decreti delegati e dei decreti - legge debbono essere allegati alla delibera pena la mancata adozione da parte del Congresso di Stato.

4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge n. 21/1981 così come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata n. 2/2014, il Segretario di Stato proponente deve predisporre ed inoltrare relazione illustrativa che specifichi gli scopi ed i contenuti dei decreti all'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Art. 18

*(Atti di normazione secondaria:
Regolamenti, Ordinanze)*

1. Gli atti di normazione secondaria sono destinati a regolare settori d'intervento individuati sulla base delle disposizioni di legge; il potere in questione si estrinseca attraverso l'emanazione di Regolamenti e Ordinanze.

2. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato dei regolamenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Qualificata n.184/2005, deve indicare, nel relativo preambolo, le disposizioni normative di riferimento.

3. I testi dei Regolamenti debbono essere allegati alla delibera, pena la mancata adozione da parte del Congresso di Stato.

4. La delibera di adozione da parte del Congresso di Stato di ordinanze deve indicare, nel preambolo, le disposizioni normative di riferimento.

TITOLO IV INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 19

(Rettifica ed errata corrige di atti normativi)

1. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni provvede per tramite dell'Ufficio Segreteria Istituzionale alla correzione degli errori materiali dei decreti delegati, dei decreti - legge e dei regolamenti; l'intervenuta errata corrige viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

2. L'errata corrige è ammessa esclusivamente qualora trattasi di errore materiale nella redazione del testo definitivo del decreto, riconoscibile (*icto oculo*) tramite la collazione con il testo della delibera o della documentazione a corredo.

3. Nei casi in cui il riscontrato errore materiale non sia riconducibile alle tipologie di cui al comma precedente, la Segreteria di Stato competente comunica l'errore al Congresso di Stato che prende atto e autorizza l'emissione di errata corrige da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni.

4. Nel caso di errore sostanziale, l'atto normativo afflitto da errore può essere modificato o in sede di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale o con successivo atto della medesima tipologia adottato dal Congresso di Stato.

Art. 20

(Errata corrige della deliberazione per errore materiale)

1. Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, opportunamente delegato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, provvede alla correzione degli errori materiali incorsi esclusivamente nella redazione del testo definitivo della delibera, chiaramente riconoscibili o risultanti dalla collazione con il testo della delibera licenziata dal Congresso di Stato o dalla collazione con la documentazione a corredo della delibera. In tali casi il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato procede alla correzione della stessa mediante *errata*

corrigere, cioè mediante redazione di successivo documento a correzione degli errori del primo che sarà allegato alla delibera. Se trattasi di atto avente rilevanza esterna, l'*errata corrigere* deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera o entro il termine più breve eventualmente previsto per l'eventuale istanza di cui all'articolo 18 della Legge 28 giugno 1989 n. 68/1989.

2. L'avvenuta correzione viene comunicata ai soggetti indicati nell'estratto verbale. La copia della delibera è rilasciata e pubblicata sul sito internet come corretta ai sensi del presente articolo.

3. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato tiene apposito registro degli *errata corrigere*.

Art. 21 (Sospensione)

1. Il Congresso di Stato può procedere alla sospensione di una deliberazione, mediante l'adozione di successiva delibera. La sospensione fa venire meno, *ex nunc*, cioè non retroattivamente e temporaneamente, la possibilità di portare l'atto ad una ulteriore esecuzione; essa opera laddove gli effetti della deliberazione vengano sospesi per poi riprendere, eventualmente in un secondo momento. L'effetto della sospensione viene meno allo scadere del termine, se esso è stato previsto, oppure al verificarsi dell'evento al quale ne è condizionata la durata.

Art. 22 (Ratifica di atti adottati da altra autorità)

1. Si ha ratifica quando il Congresso di Stato fa proprio un atto posto in essere legittimamente ma a titolo provvisorio da uno o più Segretari di Stato o da altro Organo.

Art. 23 (Ulteriori casi di invalidità e irregolarità)

1. Negli altri casi di invalidità e irregolarità della deliberazione del Congresso di Stato si applicano le norme contenute nel Titolo VI della Legge 5 ottobre 2011 n. 160.

TITOLO V **ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE**

Art. 24 (Delibera soggetta al controllo di legittimità)

1. La delibera del Congresso di Stato sottoposta al controllo preventivo di legittimità è esecutiva una volta intervenuta la decisione di legittimità dell'organo di controllo.

2. Il controllo preventivo di legittimità è provvedimento distinto ma connesso alla formazione ed esecutività dell'atto amministrativo ai sensi di legge.

3. Il Congresso di Stato può dichiarare immediatamente e provvisoriamente esecutive le deliberazioni di propria competenza, qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza o di necessità. In tal caso l'atto amministrativo esplica i suoi effetti nel periodo compreso tra la data della sua assunzione e la decisione del Commissario della Legge, ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 68/1989. La pronuncia di legittimità del Commissario della Legge rende efficace la deliberazione del Congresso di Stato.

4. Il Congresso di Stato può dichiarare immediatamente esecutive le deliberazioni di propria competenza soggette al controllo della Commissione Finanza Pubblica, ai sensi del Decreto del 24 aprile 2003 n. 53 "Regolamento di Contabilità" come modificato dal Decreto 7 giugno 2004 n.75.

La Commissione Finanza Pubblica, a seguito di controllo successivo, ratifica la deliberazione del Congresso di Stato.

Art. 25

(Ritiro delle delibere prima del controllo)

1. Ciascuna Segreteria di Stato può ritirare le delibere di propria competenza adottate dal Congresso di Stato e inviate all'organo di controllo nelle more della decisione di legittimità, mediante richiesta scritta e motivata rivolta all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato che ne dà comunicazione all'organo di controllo.
2. Le delibere ritirate non sono esecutive.

TITOLO VI

**ATTIVITA' DELL'UFFICIO SEGRETERIA ESECUTIVA
DEL CONGRESSO DI STATO**

Art. 26

(Ordine del giorno)

1. Qualora la seduta ordinaria si svolga il lunedì o il martedì, entro il giovedì precedente l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato redige l'ordine del giorno costituito dall'avviso di convocazione, nel quale sono indicati i commi da trattare e le proposte di delibera corredate della documentazione allegata.
2. Nell'ordine del giorno le proposte di delibera sono suddivise per Segreteria di Stato e precedute da un elenco riportante il numero progressivo, l'oggetto e spazi utili ad annotare l'approvazione, la bocciatura o l'eventuale sospensione della proposta di delibera ed eventuali disposizioni, indicazioni o correzioni che si rendessero necessarie.
3. Nel caso di convocazione del Congresso di Stato in seduta straordinaria o d'urgenza (*ad horas*), verrà omessa la procedura di cui ai commi precedenti; il processo verbale indicherà le motivazioni della convocazione straordinaria o d'urgenza.

Art. 27

(Modalità di trasmissione dell'ordine del giorno)

1. Qualora la seduta ordinaria si svolga il lunedì o il martedì, entro le ore 18.00 del giovedì precedente l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato cura l'inoltro dell'ordine del giorno alle Segreterie di Stato e alla Reggenza.

Art. 28

(Proposte di delibera)

1. Le Segreterie di Stato redigono le proposte di delibera da sottoporre al Congresso di Stato per la relativa approvazione, sulla base delle rispettive competenze.
2. Le Segreterie di Stato curano l'invio del testo all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato per mezzo del sistema di gestione documentale e di protocollo informatico ai sensi del Decreto Delegato n. 81/2013, identificando il numero della pratica del Dicastero competente in materia ai sensi dell'articolo 2 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184. Solo in casi straordinari o su richiesta dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, l'invio può essere anticipato tramite posta elettronica, supporti ottici o magnetici, entro il martedì o il mercoledì precedente la seduta del Congresso di Stato, qualora indetta per il lunedì o il martedì, o entro due giorni lavorativi precedenti la seduta, se indetta in giorno diverso.

3. Nel caso di mancato invio delle proposte di delibera all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato così come previsto al comma 2, la delibera non viene iscritta all'ordine del giorno.
4. Ogni Segreteria di Stato indica il/i Funzionario/i responsabile/i della redazione e trasmissione delle proposte di delibera cui l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato fa riferimento per tutte le esigenze.
5. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato verifica in via preventiva e sommaria le delibere proposte all'esame del Congresso di Stato.

Art. 29
(Delibere adottate)

1. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, conformemente a quanto disposto all'articolo 5, comma 3, della Legge Qualificata n. 184/2005, cura la redazione delle delibere del Congresso di Stato.
2. Dopo la seduta il Segretario di Stato verbalizzante, o il verbalizzante incaricato dal Congresso di Stato, consegna al Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato o al funzionario da questi delegato l'ordine del giorno e le eventuali delibere presentate fuori ordine del giorno, per la redazione dei testi definitivi.
3. Alle delibere sono apportate le modifiche approvate dal Congresso di Stato. E' consentito apportare correzioni materiali e tecniche indicate dalle Segreterie di Stato competenti, oppure aggiungere dati mancanti al momento dell'esame.
4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, e per suo tramite l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, può procedere alla correzione formale del testo anche dopo l'approvazione.
5. Previo accordo tra il Segretario di Stato per gli Affari Interni e gli altri Segretari di Stato, è possibile apportare modifiche alla delibera adottata, con successiva segnalazione e ratifica del Congresso di Stato nella seduta successiva, salvo il caso in cui il Congresso di Stato abbia già espresso la propria preventiva autorizzazione.
6. Fatto salvo quanto precisato ai superiori commi, l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) della Legge n. 188/2011, a redigere le delibere verificandone la correttezza e completezza formale e procedurale secondo le norme del presente regolamento e le norme vigenti applicabili, nonché a garantire la fedeltà del testo della delibera licenziata dal Congresso di Stato rispetto a quello che viene portato alla firma.
7. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, acquisiti dalle Segreterie di Stato competenti gli eventuali "fuori ordine", cura la redazione delle delibere adottate, numera progressivamente le delibere e controlla i testi, al fine di emendare eventuali errori materiali e imperfezioni.

Art. 30
(Firma delle delibere)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della Legge Qualificata n. 184/2005, ogni delibera del Congresso di Stato deve recare la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni che viene apposta in calce.
2. Le delibere sono sottoposte alla firma ordinariamente nei giorni immediatamente successivi alla seduta.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5 della Legge Qualificata n. 184/2005, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, questi è sostituito da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.
4. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni o in caso di impedimento, altro Segretario di Stato appositamente delegato sottoscrive in calce l'originale delle delibere adottate, e sigla gli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 31

(Trasmissione delle delibere)

1. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato procede alla scansione elettronica in formato immagine non modificabile delle delibere assunte, formando un archivio elettronico.
2. Le delibere di cui al comma 1, sono inviate attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico o tramite posta elettronica agli Uffici del Settore Pubblico Allargato di cui all'estratto del processo verbale della delibera. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato invita la Reggenza, per il tramite dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, le Segreterie di Stato e la Direzione della Finanza Pubblica, alla consultazione delle delibere in apposita area del sistema di gestione documentale.
3. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della Legge Qualificata n. 184/2005, l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede a trasmettere, attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico, o in copia autentica, all'Ufficio Segreteria Istituzionale i testi dei Decreti Legge, dei Decreti Delegati e dei Regolamenti, adottati dal Congresso di Stato, ai fini della relativa promulgazione da parte della Reggenza.
4. Copia delle delibere viene inviata dall'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, entro il termine di trenta giorni di cui all'articolo 55 del Decreto n.53/2003 come modificato dall'articolo 11 del Decreto n.75/2004, alla Direzione della Finanza Pubblica attraverso il sistema di gestione documentale e di protocollo informatico o con raccomandata a mano, per i controlli di competenza ai sensi di legge.
5. Ai fini del controllo preventivo di legittimità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 della Legge n. 68/1989, copia delle delibere adottate dal Congresso di Stato - tramite spedizione a mano, con "visto per ricevuta di ritorno" - viene trasmessa, entro il termine di dieci giorni dalla relativa emanazione, alla Sezione Specializzata della Giurisdizione Amministrativa presso il Tribunale.
6. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato provvede all'invio di copia fotostatica delle delibere ai soggetti privati indicati nell'estratto del processo verbale, a mezzo posta elettronica, posta ordinaria o raccomandata a/r.

Art. 32

(Ulteriori adempimenti)

1. Le decisioni degli organi competenti in sede di controllo preventivo di legittimità vengono comunicate agli interessati e agli Uffici competenti a cura dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.
2. Al fine degli adempimenti di cui all'articolo 33, l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato appone sull'originale delle delibere ritirate di cui all' articolo 25, comma 1 e sulle delibere dichiarate illegittime dall'organo di controllo, una volta pervenuta formale comunicazione, la stampigliatura "non esecutiva".

TITOLO VII

CONSERVAZIONE, CONSULTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE

Art. 33

(Conservazione e consultazione delle delibere del Congresso di Stato)

1. L'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato conserva gli originali delle delibere adottate dal Congresso di Stato.

2. Le delibere assunte dal Congresso di Stato, debitamente sottoscritte in calce dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, sono raccolte in appositi registri, composti da fogli numerati recanti la stampigliatura "Segreteria di Stato per gli Affari Interni"; le delibere del Congresso di Stato sono raccolte cronologicamente e numerate progressivamente per seduta. La raccolta delle delibere, tranne quelle di cui all'articolo 14, è pubblica.

3. Presso la sede dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato è consentita la consultazione delle delibere da parte di chiunque ne faccia formale richiesta, fatta eccezione per le delibere che il Congresso di Stato abbia espressamente dichiarato riservate ai sensi dell'articolo 14. La consultazione è gratuita. La copia della delibera del Congresso di Stato e degli eventuali documenti a corredo comporta il pagamento delle relative spese.

4. La consultazione ed il rilascio di semplice copia delle delibere del Congresso di Stato avvengono con le modalità stabilite dall'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e fatte salve eventuali restrizioni disposte dal Dirigente limitatamente alle delibere di cui all'articolo 35, comma 1.

Art. 34

(Rilascio copie autentiche)

1. È consentito il rilascio di copie autentiche delle delibere del Congresso di Stato se esecutive e qualora non siano espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 14.

2. Il rilascio di dette copie è di competenza dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, sia per gli usi interni all'Amministrazione Pubblica, che in caso di richiesta formulata da soggetti esterni.

3. Il rilascio di copia autentica delle delibere a privati, per ragioni che non siano di studio, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo ad eccezione degli usi per i quali le leggi vigenti prevedono l'estrazione in esenzione.

4. Il rilascio di copie autentiche delle delibere avviene con le modalità stabilite dall'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e fatte salve eventuali restrizioni disposte dal Dirigente limitatamente alle delibere di cui all'articolo 35, comma 1.

5. Le copie autentiche delle delibere del Congresso di Stato, richieste da funzionari pubblici per ragioni d'ufficio, sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 35

(Pubblicazione su sito internet delle delibere del Congresso di Stato)

1. Le delibere, ad eccezione di quelle espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato, vengono pubblicate e diffuse sul sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Interni a cura dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, che provvede all'oscuramento, con omissis, dei dati personali, il cui trattamento non sia stato preventivamente autorizzato dai titolari, ai sensi delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e delle prescrizioni dell'Autorità di Garanzia dell'Utenza.

2. Le delibere vengono pubblicate e diffuse sul sito internet e sono distinte nei seguenti "status":

1. delibere esecutive in cui rientrano le delibere efficaci sin dalla loro assunzione, le delibere immediatamente esecutive, le delibere provvisoriamente esecutive, le delibere parzialmente esecutive, le delibere legittime e le delibere ratificate;
2. delibere in attesa della decisione dell'organo di controllo;
3. delibere illegittime.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36
(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Congresso di Stato secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184.

Art. 37
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano alle delibere adottate da parte del Congresso di Stato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le delibere adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono oggetto di pubblicazione ai sensi delle norme previgenti.

Art. 38
(Abrogazione)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento 29 novembre 2010 n. 11, ad eccezione dell'articolo 36 che resta in vigore come previsto all'articolo 37, comma 2.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti